

**DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'AFFIDAMENTO AGLI ISTITUTI VENDITE
GIUDIZIARIE DELLA VENDITA DEI BENI OGGETTO DI SEQUESTRO E CONFISCA**

Visto il D.M del 11 febbraio 1997 n. 109 e successive modifiche introdotte con D.M n. 80 del 2009, con il quale il Ministero di Grazia e Giustizia autorizza l'esecuzione delle vendite all'incanto di beni mobili disposte dall'Autorità Giudiziaria, la custodia dei beni mobili, facendo salva ogni altra forma di vendita disposta ai sensi degli articoli 532 e 533 del c.p.c., ad enti o soggetti in possesso di specifici ed adeguati requisiti di affidabilità e professionalità, denominati Istituti Vendite Giudiziarie;

Visti gli articoli 530 e seguenti c.p.c. ed il D.M. n. 32 del 2015 – art. 25 "Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili ed immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile";

Visti gli articoli 214 e seguenti del codice della crisi;

Considerati il ruolo istituzionale rivestito dagli Istituti Vendite Giudiziarie e la totale copertura del territorio nazionale che gli stessi possono garantire;

Ritenuto che il servizio, oggetto della presente convenzione, deve essere affidato a soggetti di sicura professionalità e di comprovata affidabilità e che offrano garanzia di organizzazione;

Ritenuto che l'affidamento della vendita con modalità telematica di tutti i beni oggetto di sequestro e confisca da parte dei singoli Amministratori Giudiziari e Coadiutori, riuniti in SINAGECO (Sindacato Nazionale Amministratori Giudiziari e Coadiutori), tramite convenzione con gli Istituti Vendite Giudiziarie riuniti in Associazione Nazionale Istituti Vendite Giudiziarie e UN.I.V.G. Italia, risulta essere la formula tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa, oltre a risultare quella idonea a garantire la maggior sicurezza in termini di trasparenza e di rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari attualmente vigenti in materia;

SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

TRA

– **INAG** (Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari) in persona del suo Presidente
Rag. Giuseppe Sanfilippo, correnti in Roma, via Tirso n. 26

da una Parte

E

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE, in persona del suo Presidente Avv. Maria Cristina Urbani, corrente in Roma, Via Zoe Fontana n. 3, e **UN.I.V.G. ITALIA**, in persona del suo Presidente Dott. Enzo Rizzi, con sede in Roma, Via Parioli n. 74

dall'altra Parte

Tutto ciò premesso, si statuisce quanto segue.

ART. 1

PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di incarico.

Art. 2

OGGETTO

Gli Amministratori Giudiziari aderenti INAG si potranno avvalere degli Istituti Vendite Giudiziarie, rappresentati dalle due Associazioni sopra indicate, affidando in via preferenziale, ma non esclusiva, le attività di stima, custodia e vendita di tutti i beni oggetto di sequestro e confisca (sia pur non definitiva).

Art. 3

DURATA

Il presente accordo avrà durata fino al **01.07.2024**, con possibilità di tacito rinnovo di anno in anno in mancanza di disdetta a favore di ognuna delle parti, da comunicarsi a mezzo PEC non oltre 30 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

Art. 4

MODALITA' DI TRASMISSIONE ATTI

Ogni incarico sarà conferito dall'Amministratore Giudiziario mediante invio di formale comunicazione, trasmessa con posta elettronica certificata, all'indirizzo delle due Associazioni: associazionenazionaleiivvg@pec.it ; univgi@pec.it , contenente il luogo di ubicazione dei beni, l'elenco degli stessi ed il recapito del custode/amministratore giudiziario, corredato dal provvedimento di autorizzazione del Giudice delegato alla procedura di amministrazione giudiziaria. Le Associazioni provvederanno ad inviare all'Istituto Vendite Giudiziarie competente e/o di riferimento il relativo incarico.

ART 5

DISCIPLINARE BENI MOBILI

Art. 5.1

ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI

RICOGNIZIONE

Entro **trenta** giorni dalla ricezione della lettera di incarico, l'I.V.G. interessato invierà un proprio addetto presso il luogo di deposito o di custodia dei beni specificati nella missiva, per la presa visione degli stessi, al fine di procedere ad una preliminare valutazione.

VALUTAZIONE E RINUNCIA ALL'INCARICO

Per tutti i beni rinvenuti, l'Istituto Vendite Giudiziarie di riferimento invierà all'Amministratore Giudiziario, entro l'ulteriore termine di **trenta** giorni, una relazione recante la valutazione circa la **convenienza economica della vendita** e, in caso di **positivo riscontro**, effettuerà la **stima** dei beni.

Entro il **termine massimo di 120** (centoventi) giorni dal ricevimento della lettera d'incarico, l'I.V.G. dovrà effettuare il primo esperimento di vendita.

Nell'eventualità in cui l'I.V.G. incaricato ritenga che non vi sia una ragionevole convenienza economica alla vendita, la predetta **nota formale** sarà opportunamente motivata e supportata da idonea documentazione fotografica.

L'Amministratore Giudiziario comunicherà all'I.V.G. incaricato, **entro 15** giorni dal **ricevimento della suddetta nota**, eventuale rinuncia alla vendita per assenza dell'indicato presupposto, con contestuale revoca dell'incarico.

VENDITA E PUBBLICITA'

L'alienazione dei beni sarà organizzata ed attuata nelle forme di una "**vendita competitiva telematica asincrona**".

Ciascuna vendita dovrà essere preceduta da **adeguate forme di pubblicità**, volte alla migliore diffusione dell'informazione relativa al bene da esitare ed alle modalità di partecipazione alla vendita.

La pubblicizzazione della vendita dovrà avvenire per un **termine minimo di 30** giorni, avuto riguardo al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Potranno essere concordate forme di pubblicità integrative, tenuto conto della natura dei beni e delle peculiarità degli stessi.

QUALIFICHE DEL PERSONALE I.V.G., DIVIETI E OBBLIGHI

Per l'espletamento degli incarichi di cui al presente disciplinare l'I.V.G. garantisce di avvalersi di personale moralmente e tecnicamente qualificato, munito di tessera di riconoscimento rilasciata dalla Corte d'Appello competente, con l'indicazione delle mansioni svolte.

L'I.V.G. incaricato non potrà in nessun caso, neppure per interposta persona, acquistare i beni da vendere in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del Decreto n. 109 del 11.2.1997.

Nell'esecuzione dell'incarico l'I.V.G. è tenuto al rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e leale collaborazione con il committente, nonché di imparzialità nei confronti dei terzi.

ART. 5.2

CRITERI DI STIMA DEI BENI PREZIOSI

In caso di vendita di preziosi ed opere d'arte, la stima dovrà essere operata da un esperto del settore, iscritto negli albi peritali. Per i beni preziosi, in particolare, la valutazione dovrà esprimere sia il valore intrinseco sia il valore commerciale dell'oggetto.

Art. 5.3

MODALITÀ E CONDIZIONI DI VENDITA

VENDITA TELEMATICA

Per tutti i beni mobili la vendita dovrà essere eseguita esclusivamente in modalità telematica nella forma "asincrona".

Qualora l'I.V.G. incaricato abbia la qualifica di Gestore delle Vendite Telematiche, lo stesso si avvarrà della propria piattaforma di vendita; nell'ipotesi in cui l'I.V.G. non rivesta tale qualifica, lo stesso utilizzerà la piattaforma di vendita telematica già in uso, facente capo ad un gestore munito di apposita autorizzazione ministeriale, o da scegliere tra quelle abitualmente utilizzate e/o assentite dal Tribunale di competenza.

I beni saranno posti in vendita mediante creazione, sulla piattaforma di vendita telematica, di un'apposita scheda, in cui verranno indicati, oltre alla completa descrizione del bene da esitare, il termine iniziale e quello finale per la **formulazione delle offerte**, termine che non potrà essere inferiore a **cinque giorni lavorativi**, senza soluzione di continuità.

Il **prezzo base** del primo esperimento d'asta si determinerà prendendo a riferimento il valore di stima del bene, come previamente trasmesso all'Amministratore Giudiziario.

In caso di esito negativo della vendita, l'I.V.G. procederà ad effettuare successivi esperimenti, con progressiva **riduzione del prezzo base d'asta del 25%** rispetto a quello del precedente tentativo andato deserto, per un totale complessivo di **3 esperimenti d'asta**.

Nell'ipotesi di diserzione anche del terzo tentativo di vendita, si procederà con un ulteriore esperimento d'asta a **libera offerta**.

I beni verranno posti in vendita, nello stato di fatto in cui si trovano, con la formula del "**visto e piaciuto**", e, quindi, senza alcuna garanzia a carico del venditore. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, la mancanza di qualità o la difformità del bene venduto non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

Il prezzo di aggiudicazione di ciascuna vendita, dedotte le spese documentate (comprehensive di eventuale IVA) sostenute ed anticipate dal commissionario I.V.G., sarà interamente corrisposto all'Amministratore Giudiziario (cfr. art. 5.5 a seguire).

Dell'esito di ciascun esperimento di vendita l'Istituto redigerà apposita relazione di vendita che sarà inviata all'Amministratore Giudiziario entro **3 giorni** dalla chiusura negativa dell'esperimento di vendita.

Nel caso di esito positivo della vendita, la relazione, cui sarà allegato il report di gara telematica, dovrà essere inviata all'Amministratore Giudiziario entro il termine di **3 giorni** decorrente dalla chiusura dell'asta.

La relazione dovrà contenere:

- l'individuazione della procedura;
- la descrizione del bene oggetto di vendita competitiva;
- le generalità dell'aggiudicatario;
- l'indicazione del prezzo di aggiudicazione/vendita;
- l'indicazione della commissione a favore dell'I.V.G. applicata in ragione della percentuale:
 - del 15% sul prezzo di aggiudicazione.

La commissione di vendita (oltre all'Iva a termini di legge) sarà sempre posta a carico dell'aggiudicatario.

In ogni caso la vendita si intenderà perfezionata, previo incasso del prezzo di aggiudicazione, degli oneri accessori e della commissione dovuta all'I.V.G., comprensiva di Iva, una volta ricevuto il nulla osta dell'Amministratore Giudiziario e, in ogni caso, solo dopo che gli organi di P.G., delegati dal Giudice delegato alla procedura abbiano eseguito le verifiche previste per l'acquirente e disciplinate dall'art. 48 c. 5 del d.lgs. 159/2011¹ ed abbiano messo a conoscenza il Giudice e l'amministratore giudiziario. La vendita, in caso di informative non favorevoli per il completamento dell'aggiudicazione, verrà revocata ad insindacabile giudizio dell'amministratore giudiziario, come previsto nel paragrafo "REVOCA DELLA VENDITA".

Per i beni preziosi di cui all'art. 539 c.p.c. la vendita sarà eseguita secondo le modalità sopra indicate, con le peculiarità di cui infra.

In caso di esito negativo del primo tentativo di vendita, l'I.V.G. procederà ad effettuare i successivi esperimenti con **progressiva riduzione** del prezzo base d'asta **del 20%** rispetto a quello del precedente esperimento andato deserto, per un totale complessivo di **3 esperimenti d'asta**.

In ogni caso, a seguito dei ribassi eseguiti come sopra specificato, il prezzo di vendita dei suddetti beni non potrà essere inferiore al valore intrinseco determinato dal perito.

REVOCA della VENDITA

L'avviso di vendita dovrà inserire il disposto di cui all'art. 48, co. 15, del D.LGS 6 settembre 2011 n. 159, evidenziando la previsione che l'eventuale vendita a soggetti ricompresi nel disposto di cui sopra può essere revocata da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento. La stessa non potrà perfezionarsi, qualora gli esiti degli organi di P.G. non siano favorevoli ed è rimessa all'insindacabile giudizio del Giudice delegato alla procedura. L'amministratore giudiziario non è in alcun modo obbligato a giustificare ai terzi i motivi della mancata vendita, né ai diretti interessati, provvisori assegnatari, non potendo divulgare le informative ricevute dagli organi di P.G. Per tale ragione l'I.V.G. si impegna a consegnare il bene mobile in questione all'acquirente solo dopo il nulla osta dell'Amministratore Giudiziario.

In caso di mancato perfezionamento della vendita, il deposito cauzionale versato dall'aggiudicatario provvisorio potrà essere trattenuto ad indennizzo della procedura,

¹..." la vendita è effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale, nonché dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonché persone con essi conviventi."

salvo diversa disposizione del Giudice delegato alla procedura di amministrazione giudiziaria.

ART. 5.4

SPESE DI ASPORTO, TRASFERIMENTO E CUSTODIA

In caso di asporto e trasferimento dei beni mobili presso l'I.V.G. di competenza, allo stesso spetterà un compenso determinato secondo i criteri di cui all'art. 6 D.M. n. 80 del 15.5.2009.

Detto compenso, fino all'aggiudicazione, sarà imputato alla procedura e, quindi, trattenuto dal prezzo di aggiudicazione; dall'aggiudicazione all'effettiva consegna verrà imputato all'aggiudicatario.

ART. 5.5

MODALITA' DI VERSAMENTO DEL PREZZO ALL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

L'I.V.G. incaricato è delegato ad incassare, in nome e per conto dell'Amministratore Giudiziario, le somme costituenti il saldo prezzo e gli oneri accessori di vendita.

Il prezzo di aggiudicazione di ciascuna vendita, dedotte le spese documentate (comprendenti di eventuale IVA) sostenute ed anticipate dal commissionario I.V.G., sarà interamente corrisposto all'Amministratore Giudiziario mediante bonifico bancario, secondo le indicazioni del medesimo Amministratore, entro **5 giorni** lavorativi dal perfezionamento della vendita.

ART. 5.6

COMPENSI SPETTANTI ALL'I.V.G.

All'I.V.G. spetta una commissione pari al 15% sul prezzo di aggiudicazione, soggetta ad Iva, a carico dell'aggiudicatario.

La stima sarà gratuita per tutti i beni, ad eccezione di quelli indicati nell'Art. 5.2 della presente convenzione.

Per i suddetti beni, per i quali è necessaria la stima di un perito, verrà richiesta la liquidazione della fattura dell'esperto stimatore, il cui importo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministratore Giudiziario.

L'onere per il compenso del perito verrà trattenuto dal prezzo di aggiudicazione del bene.

ART 6

DISCIPLINARE BENI MOBILI, AZIENDE, RAMI DI AZIENDA

ART. 6.1

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico si intenderà concluso, in caso di aggiudicazione, al compimento delle operazioni sopra elencate, oppure in caso di mancata aggiudicazione all'ultimo esperimento previsto rimasto infruttuoso, fatta salva la facoltà delle parti di rinnovare l'incarico di vendita per ulteriori tentativi nel numero da convenirsi.

ART. 6.2

RESPONSABILITA' DIRETTA DEGLI OPERATORI TERRITORIALI

MANLEVA

- a. Le Parti, come sopra individuate, statuiscono sin d'ora che, in caso di insorgenza di problematiche di qualsivoglia genere e specie nell'esecuzione dell'attività in oggetto, nulla sarà richiesto dall'Amministratore Giudiziario ad UN.I.V.G. Italia o all'Associazione Nazionale Istituti Vendite Giudiziarie.
- b. Gli I.V.G. incaricati saranno quindi i soggetti direttamente ed unicamente responsabili per l'attività resa.
- c. In ogni caso il singolo I.V.G. aderente sottoscriverà clausola di manleva nei confronti delle Associazioni di categoria competenti, sopra indicate, di cui INAG, con la sottoscrizione della presente scrittura, dichiara di prendere atto.

ART. 6.3

SUBDELEGA

È fatto divieto all'I.V.G. di subdelegare in tutto o in parte i servizi affidati con l'incarico conferito.

ART. 6.4

CONTROVERSIE

Le parti convengono di demandare qualsiasi eventuale controversia derivante dall'interpretazione del presente disciplinare d'incarico all'Autorità Giudiziaria competente del foro di Roma.

Le parti convengono altresì che prima di qualsivoglia controversia da instaurare presso l'Autorità Giudiziaria, debba essere esperito un tentativo stragiudiziale e bonario di composizione della lite, che con la sottoscrizione della presente diviene obbligatorio, da instaurarsi presso l'Organismo di mediazione forense della stessa circoscrizione ut supra indicata.

ART. 6.5

RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto espressamente nel presente Disciplinare d'incarico, si fa riferimento alle norme di carattere generale vigenti in materia.

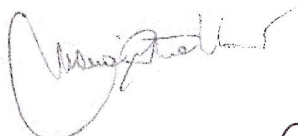
ART. 7

UTILIZZO LOGHI

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le Associazioni o i singoli IVG si impegnano a inerire nell'home page dei portali internet di riferimento i riferimenti / loghi di INAG con link alle rispettive pagine di presentazione e contatto, allo scopo di dare visibilità a tutti gli enti coinvolti e al contenuto del presente disciplinare.

Roma, 18 luglio 2023

LCS



**Il Presidente
UN.I.V.G. Italia**

Si richiamano per la sottoscrizione le seguenti clausole vessatorie

art. 5.6 Compensi spettanti agli IVG

art. 6.2 responsabilità diretta degli operatori territoriali - manleva

art. 6.4 controversie.

LCS

INAG
Santi S. S. S.

W. S. S.

Il Presidente
UN.I.V.G. Italia
S. S. S.